



Sent. n. 243/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.	Tommaso Miele	Presidente
Dott.	Saverio Galasso	Consigliere, rel.
Dott.	Angelo Maria Quaglini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79743**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti:

I. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS
il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, in proprio e
nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* e
amministratore della soc. X X;

II. la soc. **X X** (C.F./P.IVA OMISSIS), con sede in
OMISSIS, via OMISSIS, gestore della struttura
ricettiva denominata "X X", sita in OMISSIS, in via
OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*,

entrambe rappresentate e difese, giusta procura già

allegata al fascicolo, dall'Avv. Corrado Pasquali
(C.F. PSQCRD74E08H501F), p.e.c.
corradopasquali@ordineavvocatiroma.org ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, in via Santa Seconda, n. 16/B;
con l'intervento *ad adiuvandum* di **ROMA CAPITALE**, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle
liti per atto Notaio OMISSIS del 09.07.2024,
dall'Avv. Enrico Maggiore (MGGNRC70E09H501Z),
dell'Avvocatura Capitolina, e presso lo stesso
elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di
Giove, n. 21, fax n. 06/67102036 - p.e.c.
enrico.maggiore@pec.comune.roma.it;
Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 6 marzo 2025, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott. Antonio
Fucci, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il
Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso, in
rappresentanza della Procura regionale attrice,
l'Avv. Corrado Pasquali per le convenute Nardelli e
Priscilla s.r.l. e l'Avv. Barbara Battistella, su
delega orale, per l'interveniente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito della sentenza di appello (Corte dei Conti, sez. II app., OMISSIS), che, in riforma della sentenza di primo grado (OMISSIS di questa Sezione), dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti e rinviava al primo giudice per l'esame di merito, con un primo atto di citazione in riassunzione del 14.5.2024 e un successivo atto di citazione in riassunzione integrativo del 25.7.2024, ritualmente notificati alle odierne convenute e depositati nella Segreteria della Sezione, rispettivamente, il 15.5.2024 e il 25.7.2024 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Signora **X X**, come in atti generalizzata, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della soc. X X, e la medesima società **X X**, come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "X X", come sopra individuata, per ivi sentirla condannare, in solido, al pagamento, in favore del Comune di Roma (Roma Capitale), della somma complessiva di euro 475.844,00 (quattrocentosettancinquemilaottocentoquarantaquattro,00), a titolo di danno patrimoniale diretto, o, comunque, di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria - da

calcolarsi secondo gli indici ISTAT, nonché interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, e spese del giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che le convenute avrebbero cagionato con dolo, alle finanze comunali per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno relative al periodo 2013 (dal III trimestre) - 2019.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. con denuncia di danno (nota nr. OMISSIS datata 17.12.2019), assunta al protocollo della Procura in data 03.01.2020, Roma Capitale (Dipartimento Risorse Economiche) segnalava, ai sensi degli artt. 51 e ss. c.g.c., un elenco di soggetti esercenti attività ricettiva che avevano omesso di dichiarare le presenze degli ospiti, nonché di riversare al Comune la tassa di soggiorno riscossa dai clienti (Doc. 1), tra cui anche la convenuta X X, quale legale rappresentante/amministratore della società odierna convenuta, in qualità di gestore della menzionata struttura ricettiva, per il periodo e per l'importo

sopra indicati (*supra*, paragrafo 1);

b. a conclusione dell'istruttoria, Roma Capitale (Dipartimento Risorse Economiche) (con relazione trasmessa con nota prot. OMISSIS del 06/12/2021, all. 7 all'atto di citazione) comunicava che l'ammontare totale (dal III trim. 2013 al 2019) dovuto dalla società X X per mancato riversamento del contributo di soggiorno, al netto degli interessi e spese, ammontava complessivamente ad euro 475.844,00.

Tale somma è costituita:

(1) in relazione all'anno 2013, da euro 15.775,00, per omessi comunicazioni e riversamenti relativi al III trimestre e per mancato riversamento relativo al IV trimestre. Ai fini del recupero del predetto importo è stata emessa ingiunzione (n. OMISSIS prot. OMISSIS del 06/06/2018), notificata a mezzo poste, per l'importo di euro 16.107,67, comprensivo di interessi e spese, a fronte della quale non risultava alcun pagamento;

(2) in relazione all'anno 2014, da euro 40.589,00, per omessi comunicazioni e riversamenti relativi al II e IV trimestre e per mancato riversamento relativo al III trimestre. Ai fini del recupero del predetto importo è stata emessa ingiunzione (n. OMISSIS prot. OMISSIS del 06/06/2018), notificata a mezzo poste,

per l'importo di euro 41.036,73, comprensivo di interessi e spese, a fronte della quale non risultava alcun pagamento;

(3) in relazione al periodo 2015/2019, da euro 419.480,00, quale l'importo estrapolato dalla Polizia Locale sulle ricevute/fatture emesse dalla società, come esposto in dettaglio nella nota medesima.

3. Espone ancora la Procura regionale in punto di diritto quanto segue, qui eccettuandosi le questioni di giurisdizione già oggetto della sentenza di appello da cui scaturisce il presente giudizio in riassunzione:

a. richiama il quadro normativo sia legislativo che quello regolamentare adottato da Roma Capitale in materia di contributo di soggiorno, ricordando che l'imposta di soggiorno è stata introdotta con il d.l. 31.5.2010, n. 78, che, all'art. 14, comma 16, lett. e), ha previsto la corresponsione di un contributo di soggiorno a carico di coloro i quali alloggiano nelle strutture ricettive del comune di Roma, disponendo che l'ente può introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro

classificazione e fino all'importo massimo di 10 Euro per notte di soggiorno.

Il Consiglio comunale di Roma, con deliberazione n. 67 del 29.7.2010 ha introdotto il suddetto contributo a partire dall'1.1.2011 e, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ha disciplinato il contributo di soggiorno attraverso l'approvazione di uno specifico regolamento, adottato dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23.12.2010 e modificato, dapprima, con deliberazione n. 44 del 24.7.2014, poi con deliberazione del Commissario straordinario n. 14 del 18.3.2016 e da ultimo con Delibera dell'assemblea capitolina n. 32 del 30.3.2018 (doc. 13);

c. eccepisce che non sussiste prescrizione per le annualità anteriori al 2017, stante l'invio di specifici atti ingiuntivi per le annualità 2013 e 2014 da parte del Comune di Roma, regolarmente notificati alla parte (allegati al doc. 7, allegato all'atto di citazione);

d. osserva che nessuna contestazione può essere validamente opposta riguardo all'*an* ed al *quantum debeatur* delle somme richieste, stante le risultanze istruttorie del comune di Roma in atti;

e. ritiene che l'omesso riversamento rappresenti una gravissima violazione degli obblighi concernenti il rapporto di servizio di natura funzionale, che concreta un'ipotesi di responsabilità di tipo contabile, risultando ad oggi omesso il riversamento di somme in questione.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, riconducibili al comportamento delle odierne convenute, la Procura regionale, con riferimento specifico all'identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale, lo ha identificato e quantificato complessivamente nell'importo di euro 475.844,00 (quattrocentosettancinquemilaottocentoquarantaquattro,00), quale importo dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, e non riversate, relative al periodo dal III trimestre 2013 al 2019.

3.2. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che questi siano ascrivibili all'odierna società convenuta, nella qualità di persona giuridica, quale agente contabile nei termini sopra indicati, e che sussista altresì la responsabilità in solido della convenuta X X, in proprio e nella qualità

di legale rappresentante *pro tempore* della società medesima.

3.3 Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale lo individua nel dolo, dal momento che l'omissione del versamento delle somme, per la maggior parte volutamente non dichiarate al comune di Roma, è relativo ad annualità precedenti rispetto al periodo pandemico.

Osserva parte attrice che proprio la difesa spiegata nelle deduzioni ammette *ex adverso* la distrazione per finalità diverse ed ultronee (corresponsione stipendi ai dipendenti), rispetto alla natura di danaro pubblico propria del contributo di soggiorno.

3.4 Quanto al rapporto di servizio con la p.a., la Procura ritiene che questo sussista, quali agenti contabili, sia nei confronti della società che nei confronti della legale rappresentante della società, in quanto avrebbero avuto entrambe il "maneggio del denaro pubblico".

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze di Roma Capitale, con atto ritualmente notificato nelle forme di legge, rispettivamente, in data 7.7.2022 alla società convenuta e in data 12.7.2022 ex art. 140

c.p.c. alla convenuta X X (che ne ha dato atto nelle deduzioni in data 28.7.2022), ha invitato le odierne convenute a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendole, altresì, della facoltà di essere sentite personalmente.

4.1. Nel termine indicato, la convenuta X X, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società convenuta, ha presentato (in data 28.7.2022) per il tramite di legale di fiducia, deduzioni difensive e documenti, senza avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente.

Tuttavia, le controdeduzioni fornite non hanno consentito - a parere della Procura attrice - di superare gli addebiti inizialmente mossi nei confronti delle odierne convenute.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto le medesime innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro 475.844,00

(quattrocentosettancinquemilaottocentoquarantaquattro,00), a titolo di responsabilità contabile, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali

e alle spese del giudizio.

5. La convenuta Sig.ra X X, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società, e società X X, si è costituita anche nel presente giudizio in riassunzione con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Corrado Pasquali, il quale ha depositato in atti in data 13.2.2025, una memoria di costituzione, recante la data del 12.2.2025.

5.1 Nella memoria, la difesa delle convenute, in punto di fatto, rappresenta che la società, appena ripresa l'attività, ha ottemperato alle richieste di pagamento di Roma Capitale relative agli anni 2013 e 2014;

5.2 In punto di diritto:

I. eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

II. contesta l'azione attivata dalla Procura erariale come azione di danno da mancato pagamento delle imposte, che potrebbe fondarsi solo su una condotta del contribuente causativa di un danno diverso ed ulteriore da quello dal mancato versamento che viene contestata alle convenute, nella fattispecie ritenuto insussistente;

III. eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti antecedenti al mese di giugno 2017 (anni 2013, 2014, 2015, 2016 e del primo semestre del 2017), non essendo mai stato notificato formalmente nulla prima del giugno 2022, non avendo ricevuto la società X X la pec riportata da Roma Capitale del 2021, quando l'hotel era in piena chiusura per la crisi seguita all'epidemia del COVID;

IV. eccepisce l'inesistenza dell'elemento soggettivo del dolo, poiché la convenuta X X, essendosi trovata nell'impossibilità di versare le somme richieste a causa della crisi della società, ha dato precedenza agli stipendi dei dipendenti, che dovevano far fronte alle esigenze delle proprie famiglie; quindi, non ha in alcun modo trattenuto per sé le somme della tassa di soggiorno;

V. eccepisce il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra X X, non essendo ravvisabile una responsabilità in solido con la società.

5.3 In conclusione, la difesa chiede il rigetto delle domande della Procura e di Roma Capitale, con vittoria di spese di giudizio.

6. Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 6.2.2025, si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando documentazione - attestante tra

l'altro che, con riferimento al debito per le annualità 2013 e 2014, il Sig. X X ha effettuato due bonifici (di euro 16.107,67 e euro 41.036,73) a copertura integrale del dovuto - e chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa.

7. In data 14.2.2025 la difesa delle convenute ha depositato copia dell'atto di riassunzione ad essa notificato in data 26.7.2024 dalla Procura regionale.

8. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia la rappresentante della Procura attrice, che ha riformulato in diminuzione la domanda risarcitoria, che il difensore delle convenute si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora **X X**, come in atti generalizzata, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società X X e della medesima società **X X**, come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "X X", come sopra individuata, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che le stesse avrebbero cagionato, quali agenti contabili, con dolo, alle finanze di Roma Capitale per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, relative al periodo 2013 (dal III trimestre) - 2019.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che le odierne convenute vengano condannate in solido al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro 475.844,00 (quattrocentosettancinquemilaottocentoquarantaquattro,00), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

3. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento svolto da Roma Capitale,

in quanto non è stata depositata in atti prova dell'esistenza, ovvero del perfezionamento, della notifica, necessaria ex art. 85 c.g.c., dell'atto di intervento nei confronti delle parti del processo (le convenute e la Procura) (in tal senso, questa Sezione, 20.7.2023, n. 515).

4. Ancora in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di giurisdizione, rinnovata in questa sede dalla difesa delle convenute, atteso che sul punto si è formato il giudicato derivante dalla sentenza di appello (Corte dei Conti, sez. II app., in data 6.5.2024, n. 109) - da cui scaturisce il presente giudizio in riassunzione - in esito al giudizio di secondo grado cui hanno partecipato anche le odierne parti convenute, le quali non consta che abbiano proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza di appello in punto di giurisdizione.

Non residua più, dunque, alcuna questione al riguardo in questa sede, neanche in relazione ai principi affermati dalle recenti sentenze della Corte di legittimità in materia (Cass. SS.UU. civ., 21.5.2024, n. 14028; id., 3.6.2024, n. 15388).

5. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione in relazione alle somme

dovute dal 2013 al primo semestre 2017, formulata dalla difesa delle convenute.

5.1 in primo luogo, per le somme relative agli anni 2013 e 2014 l'eccezione è superata dall'avvenuto pagamento - che, peraltro, riveste natura di rinuncia alla prescrizione -, come da documentazione allegata alla memoria (depositata in data 13.2.2025) dalla difesa stessa.

5.2 In relazione alle restanti somme, dovute per il periodo 2015-2019, l'eccezione è infondata, conformemente a quanto eccepito dalla Procura, vertendosi in un'ipotesi di doloso occultamento del danno, come comprova la circostanza che detti importi sono stati accertati, non in base alle comunicazioni della società, ma solo a seguito di certolina ricostruzione, effettuata dall'organo investigativo, degli introiti per il tributo, sottaciuti dalla società medesima.

6. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché

possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

7. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito da Roma Capitale, in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo un calcolo puntualmente illustrato nell'atto di citazione, alla comma complessiva di euro 475.844,00

(quattrocentosettancinquemilaottocentoquarantaquattro,00), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dall'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, relative al periodo 2013 (dal III trimestre) - 2019, come dettagliatamente documentato sia nell'atto di citazione che in atti.

Al riguardo, in adesione alla richiesta di riduzione della domanda effettuata in udienza dalla Procura, alla luce della prova, fornita dalla difesa, in merito all'avvenuto effettivo pagamento delle somme dovute per gli anni 2013 e 2014, confermato anche dal

deposito dell'interveniente, l'importo del danno da risarcire deve essere rideterminato in euro 419.480,00, (quattrocentodiciannovemilaquattrocentottanta,00), corrispondente alle sole somme dovute per il periodo 2015 -2019.

8. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica, in considerazione della circostanza che tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente locale si instaura "un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili" (cfr. Cdc, SS.RR., 22.9.2016, n. 22/2016/QM), data la statuizione del giudice di appello in merito alla giurisdizione di questa Corte *ratione temporis* in relazione ai fatti di causa.

9. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (doloso) sia della società convenuta, quale agente contabile, di diritto, sia della convenuta X X, quale agente contabile di fatto.

9.1 Non può non convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione

deve essere chiamata a rispondere la società che, quale agente contabile di diritto (cfr. Cdc SS.RR., 22.9.2016, n. 22/2016/QM), ha omesso il riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno.

D'altro canto, anche il pagamento delle somme relative agli anni 2013 e 2014 costituisce un'ammissione di responsabilità da parte della società convenuta, che conferma la tesi attorea.

9.2 Altrettanto è a dirsi in ordine alla convenuta X X, che, rivestendo la qualità di legale rappresentante *pro tempore* e di amministratore unico della soc. X X (cfr. visura camerale in all. 1, alla nota prot. n. OMISSIS in data 6.12.2021 di Roma Capitale in all. 4 all'atto di citazione), ha assunto la qualità di agente contabile di fatto (cfr. per tutte, Cdc, Sez. III app., 30.10.2023, n. 443), parimenti responsabile per l'omesso riversamento per cui è causa.

10. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa delle odierne convenute, il Collegio ritiene che il comportamento delle medesime, in relazione ai fatti esposti, sia stato senz'altro connotato da dolo, inteso quale coscienza e volontà del comportamento

dannoso, essendo provato, nonché ammesso dalla legale rappresentante *pro tempore* (sia nelle deduzioni sia nella memoria di costituzione nel presente giudizio) che la società ha trattenuto gli importi per soddisfare i propri debiti, ad iniziare da quelli con i dipendenti.

Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa delle odierne convenute.

11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa delle convenute in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attorea, come riformulata dalla Procura in udienza, debba essere accolta, e che pertanto le odierne convenute vadano condannate in solido al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro 419.480,00, (quattrocentodiciannovemilaquattrocentottanta,00).

12. Alla somma da porre a carico delle convenute, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti, sempre in solido, la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data di scadenza del termine per i singoli riversamenti a favore di Roma Capitale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, da Roma Capitale, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna delle convenute segue l'obbligo, in solido per le stesse, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della

Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* e s.m.i..

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79743** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, con atti di citazione in riassunzione del 14.5.2024 e del 25.7.2024, ritualmente notificati alle convenute e depositati nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- a. dichiara l'inammissibilità dell'intervento svolto da Roma Capitale;
- b. accoglie la domanda attorea, come riformulata in udienza, e per l'effetto, condanna in solido la Signora **X X** (C.F. OMISSIS), come in atti generalizzata, e la soc. **X X** (C.F./P.IVA OMISSIS), come in epigrafe indicata, al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro

419.480,00,

(quattrocentodiciannovemilaquattrocentottanta,00),

oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data di scadenza del termine per i singoli riversamenti a favore di Roma Capitale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* e s.m.i..

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, da Roma Capitale, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7*

agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6
marzo 2025.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Tommaso Miele
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata in Segreteria il giorno 13 maggio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del
presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **1.079,30**
(millesettantanove/30).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente